

SCHEDA SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 08-01-1990 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO RICERCA, DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE SU PACE, DISARMO, COOPERAZIONE E SVILUPPO CON SEDE IN CROTONE

Con questa legge la regione Calabria favorisce e sostiene iniziative e attività volte a produrre una maggiore e crescente sensibilità sui temi della **pace**, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, riconoscendo in tali valori uno strumento fondamentale di promozione civile e sociale della comunità regionale.

Per la realizzazione delle predette finalità è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte all'attività del "Centro ricerca, documentazione e comunicazione su **pace**, disarmo, cooperazione e sviluppo" con sede in Crotona, che persegue statutariamente le citate finalità svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività documenti, materiale librario e audiovisivo nonché collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attività nelle scuole di ogni ordine e grado.

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 02-06-1999 FONDAZIONE INTERNAZIONALE FERRAMONTI DI TARSIA PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI

Con quest'altra legge la regione Calabria sostiene iniziative ed attività socio-culturali e di ricerca atte a promuovere una più diffusa sensibilità sui temi della **pace**, della solidarietà fra i Popoli, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi.

A tal fine riconosce la validità e la permanente attualità dell'azione svolta dalla "Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia" per l'amicizia fra i popoli e sostiene le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione, in particolare per:

- a) realizzare nell'area dell'ex campo di concentramento di "Ferramonti" un Centro di ricerca su tutti gli avvenimenti che in quel luogo si sono verificati durante la seconda guerra mondiale e sui problemi dell'internamento di cittadini italiani e stranieri oggetto di discriminazione religiosa e razziale;
 - b) costituire un Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti, durante la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni relativo materiale archivistico, librario, filmico e fotografico;
 - c) organizzare un meeting internazionale sulle tematiche della storia delle legislazioni a livello internazionale contro le discriminazioni di ogni tipo, della Memoria della **Pace** e della Civile Convivenza tra i popoli e le Culture, da tenersi ogni anno in occasione del 25 aprile;
 - d) curare, con periodicità annuale, l'organizzazione di scuole estive per l'educazione alla **Pace**;
 - e) pubblicare periodicamente un bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e sulle iniziative realizzate in ogni parte del mondo per la lotta alle persecuzioni politiche, religiose, razziali;
 - f) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni che perseguono analoghe finalità nell'ambito dell'Unione Europea.
-

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 08-01-1990 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO RICERCA, DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE SU PACE, DISARMO, COOPERAZIONE E SVILUPPO CON SEDE IN CROTONE.

ARTICOLO 1

1. La Regione Calabria in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto e nello spirito delle iniziative da essa promosse per sviluppare una diffusa cultura della **pace**, favorisce e sostiene iniziative e attività volte a produrre una maggiore e crescente sensibilità sui temi della **pace**, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, riconoscendo in tali valori uno strumento fondamentale di promozione civile e sociale della comunità regionale.

ARTICOLO 2

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte all'attività del << Centro ricerca, documentazione e comunicazione su **pace**, disarmo, cooperazione e sviluppo >> con sede in Crotona, che persegue statutariamente le finalità di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività documenti, materiale librario e audiovisivo nonché collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attività nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.

ARTICOLO 3

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo. La mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

ARTICOLO 4 Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla legge, valutando per l'anno 1989 in lire 100.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101: << Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che, si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 >>, che viene ridotto di pari importo.

OMISSIS

3. per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

ARTICOLO 5

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132117 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione <Contributo annuo al Centro ricerca documentazione e comunicazione su **pace**, disarmo, cooperazione e sviluppo > e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.

3. per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

ARTICOLO 4

3. per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

ARTICOLO 5 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 02-06-1999 FONDAZIONE INTERNAZIONALE FERRAMONTI DI TARSIA PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI.

ARTICOLO 1

1. La regione Calabria, nel rispetto dei principi e dei valori espressamente richiamati nell'art.1 dello Statuto, favorisce e sostiene iniziative ed attività socio-culturali e di ricerca atte a promuovere una più diffusa sensibilità sui temi della **pace**, della solidarietà fra i Popoli, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi.

2. A tal fine riconosce la validità e la permanente attualità dell'azione svolta dalla "Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli".

ARTICOLO 2

1. La Regione Calabria sostiene le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli, in particolare per:

- a) realizzare nell'area dell'ex campo di concentramento di "Ferramonti" un Centro di ricerca su tutti gli avvenimenti che in quel luogo si sono verificati durante la seconda guerra mondiale e sui problemi dell'internamento di cittadini italiani e stranieri oggetto di discriminazione religiosa e razziale;
- b) costituire un Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti, durante la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni relativo materiale archivistico, librario, filmico e fotografico;
- c) organizzare un meeting internazionale sulle tematiche della storia delle legislazioni a livello internazionale contro le discriminazioni di ogni tipo, della Memoria della **Pace** e della Civile Convivenza tra i popoli e le Culture, da tenersi ogni anno in occasione del 25 aprile;
- d) curare, con periodicità annuale, l'organizzazione di scuole estive per l'educazione alla **Pace**;
- e) pubblicare periodicamente un bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e sulle iniziative realizzate in ogni parte del mondo per la lotta alle persecuzioni politiche, religiose, razziali;
- f) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni che perseguono analoghe finalità nell'ambito dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

1. La Regione Calabria partecipa all'attività della Fondazione designando un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione cui sarà assegnata la carica di Vice Presidente.

ARTICOLO 4

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente nel bilancio regionale una somma idonea in rapporto all'effettiva attività svolta.

ARTICOLO 5

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, la Fondazione è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale.

2. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività previsto per l'anno successivo.

3. La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

ARTICOLO 6

1. La Regione sostiene con contributi annuali le attività della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli con l'assegnazione di un contributo di lire100.000.000.

2. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in lire 100.000.000. per l'esercizio finanziario 1999 si fa fronte con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1999, in termini di competenza e di cassa del capitolo 3132133 così titolato: "Spese per sostenere le attività ed il funzionamento della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia tra i popoli", corrispondentemente si diminuisce, di pari importo, lire 100.000.000, il capitolo 7001101, destinato per il finanziamento di provvedimenti legislativi da approvare nell'anno 1999.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

ARTICOLO 7 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.